



COMUNE DI TALAMONA
(Provincia di Sondrio)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 Registro Deliberazioni del 12-12-2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di dicembre alle ore 20:30, presso l'Auditorium delle scuole medie, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

TRIVELLA FABRIZIO	P	BARRI FRANCESCO	P
CIAN ALESSANDRO	P	GUSMEROLI ALESSANDRO	P
CANEVA LEONARDO	P	VAIRETTI MARIA	P
DUCA FABRIZIO	P	ORLANDI PAOLO	P
GIBOLI MAURIZIO	P	RIVA ELENA	P
MAZZANTI CESARE	P	TARABINI ROBERTO	P
LUZZI ANDREA	P		

Presenti...: 13

Assenti....: 0

Assessori esterni:

BIANCHI LUCICA VIRGINIA P

PETRELLI NATHALIE P

Partecipa il Segretario Comunale Bianchini Dott. Valter, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor TRIVELLA FABRIZIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015);

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 13.12.2018 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni IMU;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

Considerato inoltre che l'art. 95 del DDL Legge di Bilancio 2020 prevede, per l'anno 2020:

- l'unificazione IMU-TASI e la possibilità di confermare, sotto forma di maggiorazione dell'aliquota della nuova IMU, la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata sino all'anno 2019;

- che - in deroga all'obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni dei tributi locali – i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 30 giugno 2020, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Dato quindi atto che la situazione relativa all'approvazione di aliquote e tariffe dei tributi comunali per il 2020 – dovendo il comune deliberare a normativa vigente – si presenta di difficile coordinamento;

Ritenuto comunque, al fine del rispetto di quanto disposto dal comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 172 c. 1 lett. c) di approvare ed allegare al bilancio la delibera relative all'approvazione delle aliquote di imposta, salvo la riapprovazione ad intervenuti mutamenti normativi in materia tributaria;

Richiamato l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF e l'imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU (Imposta Municipale Propria);

¶ **Visto** il "Regolamento comunale per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio e agevolazioni/riduzioni dei tributi comunali (in applicazione dell'art. 24 del D.L. 133/2014 cd. "Sblocca Italia")";

¶

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Gli interventi integrali dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito Internet del Comune (Art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n.4 (Vairetti Maria, Orlandi Paolo, Riva Elena e Tarabini Roberto) espressi in forma palese dai n.13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1) **di confermare** per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

	quota statale	quota comune	Aliquota totale%
Abitazione principale e relative pertinenze ed unità immobiliari assimilate	/	/	/
Abitazione principale e relative pertinenze cat. A1-A8 e A9	/	0,40	0,40
Aliquota agevolata AIRE n. 1 unità immobiliare e relative pertinenze	/	0,46	0,46
Aliquota aree fabbricabili	/	0,90	0,90
Aliquota immobili cat. D	0,76	0,19	0,95
Aliquota agevolata immobili cat. D/1 p.m.i. secondo i requisiti richiesti dalla vigente disciplina comunitaria G.U.C.E. n. L 124/03 – D.M 18/04/2005 – G.U. n. 238/05, e persone fisiche	0,76	0,19	0,95
Aliquota immobili cat. D/1	0,76	0,30	1,06
Aliquota ordinaria per tutti gli altri tipi di immobili	/	0,95	0,95
Terreni agricoli	/	/	/
Fabbricati rurali strumentali		/	

2) **di determinare** nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, per gli immobili adibiti ad abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 per i quali non è stata abolita l'imposta;

3) **di stabilire** le seguenti agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014, relativo regolamento comunale attuativo e art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-componente I.M.U.:

- riduzione dal 20% al 100% in base alla valutazione di merito dell'intervento/progetto;

4) **di dare atto che** dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015;

5) **di riservarsi** – per le motivazioni in premessa evidenziate e ad intervenuti mutamenti normativi - di riapprovare le delibere di determinazione delle aliquote IMU e tariffe TARI 2020 entro i termini previsti dalla legge;

6) **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al vigente regolamento in materia;

7) **di dare atto che** copia della presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e da ultimo modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;

8) **di dichiarare, a** seguito di separata votazione, con voti favorevoli n.9 e astenuti n.4 (Vairetti Maria, Orlandi Paolo, Riva Elena e Tarabini Roberto) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
TRIVELLA FABRIZIO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Bianchini Dott. Valter**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-12-2019

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 12-12-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Bianchini Dott. Valter**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*